



## **SERVIZIO PATRIMONIO**

Piazza della Libertà n° 1 – 52100 - AREZZO

PROCEDURA INFORMALE APERTA AL MERCATO EX ART 1 COMMA 2 LETT A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ANNUALITÀ 2023-2025

## **DISCIPLINARE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E RUP**

Il presente disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla procedura, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e a tutte le condizioni di carattere generale che regolano la procedura in oggetto. In attuazione del provvedimento del Dirigente del Servizio Patrimonio n.3060 del 17/11/2022 si esperisce apposita procedura aperta a tutti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 comma 2 lett.a) del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016 (di seguito Codice Appalti). La procedura è svolta mediante ricorso alla piattaforma Start ove è resa disponibile la relativa documentazione all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Tutta la **documentazione di gara è accessibile** anche, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, al seguente link: [https://www.comune.arezzo.it/bandi\\_di\\_gara](https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara)

La gara prevede un Unico Lotto. Classifica dell'appalto: servizi di trasloco - CPV 98392000-7.  
CIG: 9517725323

Le prestazioni relative al servizio sono dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Patrimonio Dott. Francesco Dell'Anna (e mail: [f.dell'anna@comune.arezzo.it](mailto:f.dell'anna@comune.arezzo.it)).

## ART. 2 - CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente procedura all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. **Per ragioni di trasparenza e parità di trattamento, non saranno fornite risposte a richieste di chiarimenti inoltrate con modalità diverse da quelle indicate sopra.** Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul sito nella sezione "Comunicazioni", posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste dovranno essere formulate entro il giorno 6 dicembre 2022.

**Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.**

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e mail o con qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata sopra.**

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivendo all'indirizzo mail [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30.

## Art.3- COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema;

**Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né**

**trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.**

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto sopra, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante [comune.arezzo@postacert.toscana.it](mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Resta inteso che:

- ✓ In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Pertanto **la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.**
- ✓ In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, **la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.**
- ✓ In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'oggetto dell'appalto è il servizio di trasloco e facchinaggio per scuole, uffici comunali ed eventi connessi all'attività istituzionale del Comune di Arezzo 2023-2025.

Per ogni dettaglio si rinvia agli artt. 1 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto.

Il valore stimato dell'appalto è pari ad € 106.377,05 (iva esclusa), comprensivo degli oneri di sicurezza derivanti da DUVRI pari ad € 738,69 e del costo della manodopera pari ad € 59.550,00 calcolato tenendo conto delle ore/lavoro stimate per la durata del contratto, tenuto conto del costo medio orario del personale inquadrato nella categoria operai (4°livello) del CCNL Pulizie Multiservizi in vigore da luglio 2022. Il corrispettivo massimo erogabile nel corso della durata dell'appalto ammonta ad 106.377,05 (iva esclusa e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso inclusi) su base triennale nel rispetto del prospetto di dettaglio incluso nell'offerta presentata

dall'aggiudicatario in sede di gara (tabella con costo unitario per tipologia di servizio) . Tali oneri, compresi nel valore totale dell'appalto, non sono assoggettabili a ribasso. Il pagamento dei servizi resi sarà effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e l'importo dovrà essere proporzionale al valore delle prestazioni affidate in concreto con la singola richiesta. Per le modalità di pagamento del corrispettivo si fa rinvio al capitolato d'appalto. L'ammontare dell'appalto per i servizi previsti nel presente disciplinare è da ritenersi quale importo massimo utilizzabile nei 3 anni del contratto. Qualora l'importo massimo venga utilizzato per intero prima della scadenza del triennio, non si potrà procedere alla emissione di ulteriori richieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. La previsione e la stima, come sopra determinate, non comportano alcun obbligo minimo di richieste o corrispettivi a carico del Comune, trattandosi di servizi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività. Con la conclusione del contratto, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del medesimo art.106, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il suo periodo di durata.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto riferito a servizio unitario di importo limitato che, per la sua peculiare natura, non risulta frazionabile senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **4.1. REVISIONE DEI PREZZI**

Eventuali impreviste ed anomale variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi al consumo di materiali, prodotti e/o servizi necessari all'effettuazione del trasporto in questione, a partire dalla seconda annualità contrattuale, potranno essere valutati dal Comune ai fini dell'adeguamento del prezzo di aggiudicazione.

Le variazioni saranno rilevate, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è richiesta dall'appaltatore e riconosciuta se le variazioni come sopra accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

### **ART. 5- DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto, nei tempi e con le modalità dettagliate negli atti di gara. Non è pertanto ammessa l'interruzione del servizio. Il contratto avrà durata di tre anni con presumibile decorrenza dal 1 gennaio 2023, e comunque avrà inizio dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza il contratto si intende cessato, senza bisogno di alcuna disdetta. Dovrà essere garantita la prosecuzione del contratto, fino a un massimo di ulteriori sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in base a quanto previsto dall'art.106, comma 11) del Codice. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in

RTI purch  non rivesta la qualit  di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **- REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

### **- REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare di gara avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, in ottemperanza alla Deliberazione A.N.AC.27/7/2022 n. 464. **Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorit  (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.** L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un"PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, cos  come previsto al successivo art.17.

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti e il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa d  luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, da parte della stazione appaltante. Si segnala tuttavia che, in via transitoria, fino alla completa operativit  del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE devono essere inseriti nel sistema dagli Operatori Economici. La stazione appaltante pu , in ogni caso, avvalersi di quanto previsto dall'art. 85 co. 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### **a) REQUISITI DI IDONEITA'**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attivit  coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'impresa dovr  autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, all'interno del DGUE nell'apposita scheda la titolarit  di tali requisiti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **b) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

a) essere in possesso della certificazione di qualit  UNI EN ISO 9001/2008 e successive per le attivit  attinenti l'oggetto dell'appalto.

b) aver svolto, nell'ultimo triennio servizi analoghi al facchinaggio e/o movimentazioni di beni, affidati da enti pubblici o da aziende private, per un importo complessivo, nell'intero periodo considerato, pari o superiore a € 50.000,00;

In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso del suddetto requisito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'interno del DGUE e secondo le modalità ivi previste .

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

## **8. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

Ai raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 8 del Codice, all'art. 48, comma 2 del Codice e le altre disposizioni vigenti in materia .

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità, contrassegnato con le lettere a) e b) al punto 5.3. deve essere posseduto da:

- ~~a)~~ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziande o GEIE;
- ~~b)~~ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Non è ammesso l'avvalimento , ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Codice.

Il requisito relativo alle capacità tecnico-professionali potrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio/GEIE, ma in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o una delle consorziate designate ad eseguire il servizio. E' ammesso l'avvalimento.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati dal Codice Appalti.

## **ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto, ai sensi dell'art.105, comma1 del Codice non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **ART.10-AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino ai singoli lotti sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Rup richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **Art.11- GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'aggiudicatario dovrà prestare, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018, una garanzia in favore della Stazione Appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

L'importo della garanzia è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, previa presentazione della relativa documentazione



## Art.12-CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario è prioritariamente tenuto ad inserire nel proprio organico il personale impiegato dall'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. Il predetto personale comprende anche soggetti svantaggiati, come definiti dall'art. 4 della Legge 381/1991. La mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale, da parte del soggetto aggiudicatario del servizio in oggetto è subordinata alla prova da fornire all'Amministrazione aggiudicatrice attraverso presentazione di motivata e comprovata documentazione la cui congruità sarà valutata dall'Amministrazione stessa. Il relativo obbligo sarà riportato nel contratto e a tal fine lo stesso operatore dovrà presentare un Progetto di assorbimento, quale proposta attuativa della clausola sociale rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della clausola sociale, nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il rispetto delle previsioni del Progetto di assorbimento dovrà essere garantito per tutta la durata dell'appalto. Il documento dovrà essere firmato digitalmente e dovrà essere allegato nell'apposito spazio delle “**richieste**” denominato “**Progetto di assorbimento**”, all'interno della piattaforma telematica START, in conformità con le disposizioni previste dalle Linea Guida ANAC n. 13/2019. Si riporta di seguito l'elenco del personale già occupato :

QUALIFICA			LIV. INQUADRAMENTO	DI	SVANTAGGIO	CCNL
1	A.U.	operaio qualificato	B1			cooperative sociali
2	A.C.	operaio qualificato	B1		X	cooperative sociali
3	C.E.	operaio qualificato	B1			cooperative sociali
4	R.M.	operaio qualificato	B1		X	cooperative sociali
5	S.S.	operaio qualificato	B1			cooperative sociali
6	S.B.	operaio qualificato	B1			cooperative sociali

## ART.13- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015. Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 10,00 del giorno 12.12.2022** pena l'irricevibilità, l'offerta composta da:

A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B- OFFERTA ECONOMICA.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema telematico che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema telematico inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa; tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario. L'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente. E' possibile entro il termine di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata e una volta ritirata è possibile, entro il termine di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il piano di riassorbimento e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.start.toscana.it> L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice Appalti per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **ART.14- SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase

di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **ART.15- CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti per la documentazione amministrativa tutta la documentazione di seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.

La “**Domanda di partecipazione**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del d.p.r. 445/2000, viene generata dal sistema telematico in seguito all'inserimento dei dati richiesti nei form online, e deve essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema telematico come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema telematico;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema telematico. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema telematico il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare nella domanda anche i dati anagrafici e di residenza **di** tutti i soggetti che **ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Si precisa che il concorrente nella compilazione della domanda deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:

- Amministratore munito del potere di rappresentanza;
- direttore tecnico;
- nonché nel campo soci:

Per le SNC: indicare i soci

Per le SAS: indicare i soci specificando se accomandatari o

Per altri tipi di società o consorzio indicare:

- in presenza di socio unico persona fisica, il nominativo del socio e che si tratta di socio unico;
- in caso di società con meno di quattro soci, in presenza di socio di maggioranza persona fisica il nominativo dello stesso;
- in caso di società con due soci persone fisiche entrambi titolari ciascuno del 50% del capitale indicare entrambi i nominativi;
- membri del consiglio cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- soggetti membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza;
- soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo.

Quando non ricorrano le ipotesi sopra indicate nel campo soci, scrivere "assenti"; Per le altre forme di partecipazione, nel campo soci, scrivere "assenti".

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

- compilare i form online per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gare;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema telematico;

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei PDF "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page del sistema START;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito; le - parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;

-la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema telematico e ad essi riferiti. Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico.

In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi l'imposta di bollo è però dovuta solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di forma associata, la suddetta documentazione deve essere inserita, sul sistema telematico nell'apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

#### **ART.16- D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)**

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara, il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, pubblicate in G.U. n. 174 del 27.7.2016.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;
- di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.

**IMPORTANTE:** Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 D.Lgs 50/2016 e già indicati nella domanda di partecipazione (se impresa individuale: titolare e direttore tecnico; se società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; se società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; se altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere riferite ad entrambi). I nominativi dei soggetti abilitati alla rappresentanza dell'operatore economico, devono essere inseriti nella parte II lettera B (informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) del DGUE.

**Il DGUE dovrà essere compilato come segue:**

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C (Art.89 del Codice)**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 e seguenti del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale di cui al presente disciplinare;

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

*N.B. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/ procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.*

**Il DGUE compilato e l'eventuale documentazione richiesta in caso di avvalimento dovranno essere inseriti nel sistema telematico, nell'apposito spazio “DGUE”, creato nelle richieste amministrative.**

<b>ART.17- DOCUMENTAZIONE A CORREDO E DICHIARAZIONI ULTERIORI</b>
---

#### **DOCUMENTAZIONE A CORREDO:**

##### **- Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo**

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall'imposta di bollo di € 16,00, da pagare con le seguenti modalità: - tramite bonifico su c/c di tesoreria n. C/C 42124056 IBAN IT86R0538714102000042124056

**BIC - SWIFT: BPMOIT22XXX presso Bper Banca s.p.a sede di Arezzo Corso Italia 177/179 angolo via Crispi 1/3 Arezzo.**

In tutte le opzioni deve essere indicata la causale di versamento: “Imposta di bollo relativa all'appalto per il servizio di trasloco e facchinaggio CIG: 9517725323” La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, nella piattaforma Start, nell'apposito spazio “ricevuta pagamento imposta di bollo”.

Si avverte che, qualora non venga inviata la ricevuta di cui sopra, la documentazione di gara verrà inoltrata, per la regolarizzazione, all'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.

E' consentito il sistema di pagamento tramite sistema Pago PA; pertanto l'operatore economico, qualora intendesse utilizzare il suddetto sistema in alternativa alle altre modalità di pagamento indicate dal presente disciplinare, potrà attivare il seguente percorso:

- 1- Collegarsi al sito internet del comune di Arezzo-sezione pagoPa- di cui al seguente link: <https://pagopa.comune.aretzo.it>;
- 2- Selezionare la voce di entrata di proprio interesse, ove sono fornite tutte le istruzioni relative alla compilazione del pagamento, cliccare vai al tasto "vai alla pagina di pagamento" e si aprirà il form del sito "IRIS" di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento;
- 3- L'operatore che intende avvalersi di tale tipologia alternativa alle altre forme di pagamento, utilizzerà l'apposita ricevuta e la inserirà nell'apposito spazio nella sezione "Richieste" di START, appositamente creato dalla stazione appaltante.

## **DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**-Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**



- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 dovranno essere rese nell'apposito spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva", creato nelle richieste amministrative.

### **PASSOE**

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio FVOE contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese consorziate esecutrici. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici. Il PassOE deve essere inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto.

### **PATTO D'INTEGRITA'**

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio informatico denominato "Patto d'integrità" il relativo documento, reso disponibile nella documentazione di gara, firmato digitalmente per accettazione.

<b>ART.18-OFFERTA ECONOMICA</b>

L'offerta economica dovrà includere:

- **SCHEDA DI DETTAGLIO ECONOMICO**, il cui modello è disponibile nella documentazione di gara, quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare il ribasso percentuale da indicare nell'offerta economica. La scheda dovrà essere inserita nel sistema telematico, nell'apposito spazio "Scheda dettaglio economico", firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Nella scheda, il soggetto economico dovrà indicare, inoltre, il costo complessivo relativo alla manodopera. **Lo stesso costo della manodopera dovrà anche essere riportato nel modulo "offerta economica" –form on line.**

Sempre in riferimento alla compilazione della scheda di dettaglio dell'offerta economica, si evidenzia inoltre che:

- tutti i prezzi offerti devono essere indicati al netto di iva;
- devono essere quotate tutte le tipologie di servizi richiesti.
- il totale complessivo, (derivante dalla sommatoria dei costi di ogni singola tipologia prevista determinerà il prezzo complessivo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica - form on-line generato dal sistema, espresso sotto forma di ribasso in percentuale sull'importo a base di gara, stabilito in € 105.638,36.

*In caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'offerta economica e quello indicato nel dettaglio economico, si precisa che rimane fisso e invariabile quanto offerto dal concorrente nell'offerta economica – form on line; quindi i prezzi unitari di cui al Dettaglio economico saranno oggetto di riduzione della percentuale desunta dalla discordanza tra il prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono i prezzi unitari contrattuali.*

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form online accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
  - **Scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
  - **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
  - **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali applicato all'importo a base di gara pari.

**N.B.** All'interno del form on-line dell'offerta economica il fornitore dovrà indicare negli appositi campi i seguenti importi comprensivi dell'offerta medesima:

- nell'apposito spazio “**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- nell'apposito spazio “**costo della manodopera**”, la stima dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice

Gli “oneri della sicurezza afferenti l'impresa” e il “costo della manodopera” costituiscono un di cui dell'offerta economica.

L'offerta economica e la scheda di dettaglio economico, **a pena di esclusione**, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica e la scheda di dettaglio economico devono essere sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, il

dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a posto a base di gara.

#### **ART. 19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio di cui al presente disciplinare sarà aggiudicato applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello del minor prezzo di cui all'art. 95 del Codice Appalti.

La valutazione dell'offerta economica avverrà in automatico sul sistema telematico START. Il ribasso sarà considerato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
- E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

#### **ART.20 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

La data della prima seduta, da tenersi successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, sarà trasmessa ai concorrenti mediante apposita comunicazione sulla piattaforma Start, nell'area riservata alla procedura negoziata, nella sezione "Comunicazioni", almeno due giorni prima della data stabilita. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite la piattaforma, entro i successivi 2 giorni.

Il RUP, a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procederà, nella prima seduta convocata nelle modalità di cui sopra, a verificare la regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperti i relativi *file*, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà:

- a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio ;
- c) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni degli operatori economici che sulla base delle loro dichiarazioni non risultino in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara o non abbiano sanato irregolarità o carenze formali mediante il soccorso istruttorio; il provvedimento che determina le esclusioni degli operatori economici per i quali sia stata eventualmente già accertata in questa fase la presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e l'assenza dei requisiti cd. speciali per la partecipazione alla gara;
- e) a dare atto delle ammissioni alla procedura di gara, a seguito di eventuali verifiche, già in questa fase di gara, del possesso dei requisiti cd. speciali per la partecipazione alla gara;
- f) a provvedere altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre eventuali dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

**N.B** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, economico- finanziario e tecnico-professionale, avverrà con le seguenti modalità:

- per i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, la stazione appaltante acquisirà la relativa documentazione d'ufficio;
- per i requisiti di carattere tecnico-professionale, sarà onere del concorrente fornire la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

## **ART.21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La piattaforma START procederà in automatico alla valutazione delle offerte economiche valide e alla formazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte economiche di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante in applicazione dell'art.77 del R.D. n.827 del 1924.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi

dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Rup ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **ART.22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art.97, comma 1 del Codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante (RUP), spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si precisa che, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”, la congruità delle offerte sarà valutata dal Rup ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice. Si applica il comma 8 del medesimo art.97. L'esclusione automatica prevista da tale comma non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

Ai sensi del comma 3-bis del Codice, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il RUP secondo quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del Codice, richiede la presentazione per iscritto delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino inaffidabili.

## **ART.23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante (nella persona del RUP), prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La

stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi del comma 14, art.32 del Codice.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta sia la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, sia le coperture assicurative richieste. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **ART-23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa aggiudicataria, è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

#### **ART.24 - AVVERTENZE GENERALI**

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al punto 12.2.

E' possibile, nei termini fissati, cioè prima della scadenza della presentazione delle offerte, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora vi siano impedimenti di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta economicamente conveniente.

L'offerta, per il concorrente, è vincolante per il periodo indicato nel bando (180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte). Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000, ivi compreso il UE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.

#### **ART.24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Arezzo e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Toscana, rimanendo espressamente esclusa la clausola compromissoria ex art. 209 del Codice.

#### **ART.25 - DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RUP**

L'impresa aggiudicataria si impegna in sede di sottoscrizione del contratto ad accettare l'accordo sulla protezione dei dati personali (DPA) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 che regolerà tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei Servizi. Il Titolare renderà idonea informativa sul trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto contrattuale all'interno del contratto stesso. All'accesso agli atti si applica la disciplina di cui all'art.53 del Codice.

Ai fini della presente procedura **Responsabile Unico del Procedimento** è il dott. Francesco dell'Anna (f.dellanna@comune.arezzo.it).